

SCHEMA INFORMATIVA COLLABORATORI E SALARIO SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PEAN

Dal 1° gennaio 2020 le aliquote contributive dei lavoratori ammontano al 2,25 % e quelle dei datori di lavoro al 5,5 %.

Il datore di lavoro è un'impresa edile

- In linea di massima sono **soggetti ai contributi PEAN** tutti i collaboratori di aziende o parti di aziende sottoposte al CCL PEAN (ossia anche collaboratori di gruppi professionali che non rientrano nella categoria dell'edilizia principale come piastrellisti, pittori, ecc.):
 - impiegati a tempo pieno e a tempo parziale
 - apprendisti che raggiungono l'età soggetta all'obbligo contributivo AVS
 - cottimisti non indipendenti
 - ausiliari
 - stagisti
 - beneficiari di una rendita PEAN che lavorano in imprese sottoposte al CCL PEAN nei limiti del guadagno consentito
 - collaboratori che hanno raggiunto l'età ordinaria AVS e che continuano a lavorare
- **Non sono assoggettati ai contributi PEAN** i collaboratori di aziende o parti di aziende sottoposte al CCL PEAN qui di seguito:
 - dirigenti (cfr. scheda informativa Personale con funzioni direttive su www.far-suisse.ch)
 - personale tecnico e amministrativo (per personale tecnico si intendono ad es. i disegnatori edili o gli ingegneri)
 - personale addetto alle mense e alle pulizie
- **Cosa bisogna notificare** per i collaboratori assoggettati ai contributi?
 - In linea di massima i salari soggetti all'obbligo contributivo AVS (indennità per le vacanze e per le ore supplementari incluse) fino al limite massimo LAINF (stato 2023: CHF 148'200). Ai collaboratori che hanno raggiunto l'età ordinaria AVS spetta una franchigia AVS di CHF 1'400 al mese o di CHF 16'800 all'anno. L'importo che supera questa franchigia è assoggettato all'obbligo contributivo PEAN fino al limite massimo LAINF
 - Prestazioni IPG fino al limite massimo LAINF
 - Indennità di maternità e paternità fino al limite massimo LAINF.
- **Cosa non bisogna notificare** per i collaboratori assoggettati ai contributi?
 - Indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio
 - Indennità giornaliera AI

- Redditi fino a CHF 2300 per impresa e all'anno, se il collaboratore non chiede il versamento dei contributi.

Il datore di lavoro è un fornitore di personale

Dal 1° aprile 2006 i periodi di occupazione prestati tramite fornitori di personale sono assoggettati al CCL PEAN se l'impresa/parte di azienda acquisitrice e assoggetta al CCL PEAN. A partire da questa data, i fornitori di personale devono quindi versare i contributi PEAN qualora forniscano collaboratori assoggettati al CCL PEAN ad un'azienda o a una parte di azienda assoggettata al CCL PEAN.

Sono tuttavia esclusi dall'obbligo contributivo i collaboratori a prestito

- che non hanno ancora compiuto 28 anni
- in corso di formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
- il cui contratto di missione è limitato a tre mesi.

Occorre che siano soddisfatte tutte e tre le predette condizioni.

Casi particolari

Impresa/parte di impresa acquisitrice assoggettata alla CRP:

- i fornitori di personale che prestano collaboratori ad imprese/parti di imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (CRP), devono versare i contributi PEAN per i già menzionati collaboratori.

Fornitori di personale del Principato del Liechtenstein:

- i fornitori di personale del Liechtenstein, che dispongono di un'autorizzazione del Cantone di San Gallo per fornire personale in Svizzera hanno l'obbligo di versare i contributi PEAN se prestano personale ad imprese/parti di imprese acquisitrici assoggettate al CCL PEAN.

Notifiche dei salari

Dall'anno contributivo 2023 le notifiche dei salari devono essere effettuate tramite **portal-bau** (www.portal-bau.ch).